SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2267)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1983, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. **2032** *e* **3795**)

d'iniziativa dei deputati TASSONE (2032); ACCAME (3795)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 aprile 1983

Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita un'indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttività da definire con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 2.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4031 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.